

ALLEGATO II**PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO DEI CAMPIONI UFFICIALI****1. Entità dei campioni**

L'entità minima dei campioni dev'essere definita nel piano nazionale di controllo dei residui. Essa dev'essere sufficiente perché i laboratori autorizzati possano eseguire i procedimenti analitici necessari per completare lo screening e la conferma. In particolare per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d'allevamento, rettili e insetti un campione è costituito da uno o più animali, a seconda delle prescrizioni relative ai metodi analitici. Per le uova la dimensione del campione è di almeno 12 uova, a seconda dei metodi analitici utilizzati. Qualora in un campione debbano essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi analitici diversi, la dimensione del campione deve essere aumentata di conseguenza.

2. Suddivisione dei campioni in aliquote

Salvo i casi di impossibilità tecnica e quelli non previsti dalla legislazione nazionale, ogni campione deve essere suddiviso almeno in due aliquote parziali equivalenti, ognuna delle quali sia sufficiente per l'esecuzione della procedura analitica completa. La suddivisione può aver luogo nella località di campionamento o presso il laboratorio.

3. Tracciabilità

Ciascun campione deve essere prelevato in modo da poter sempre risalire all'azienda di origine e alla partita di animali o, se del caso, al singolo animale. In particolare per il latte, a scelta dello Stato membro, i campioni possono essere prelevati in uno dei seguenti luoghi:

1. presso l'azienda, dal serbatoio di raccolta;
2. a livello dell'industria lattiero-casearia, prima dello scarico del latte.

4. Contenitori dei campioni

I campioni devono essere raccolti in adatti contenitori che permettano di mantenerne l'integrità e la tracciabilità. In particolare, i contenitori devono essere tali da prevenire la sostituzione, la contaminazione incrociata e la degradazione dei campioni. Essi debbono essere suggellati ufficialmente.

5. Verbale di campionamento

Dopo ogni procedura di campionamento dev'essere elaborato un verbale.

Nel verbale, l'ispettore raccoglie quanto meno i seguenti dati:

1. indirizzo delle autorità competenti;
2. nome dell'ispettore o codice di identificazione;
3. numero di codice ufficiale del campione;
4. data del campionamento;
5. nome e indirizzo del proprietario o della persona responsabile degli animali o dei prodotti di origine animale;
6. nome e indirizzo dell'azienda di origine dell'animale (quando il campionamento ha luogo presso l'azienda);
7. numero di registrazione dello stabilimento - numero del macello;
8. numero di identificazione del prodotto o dell'animale;
9. specie animale;
10. matrice del campione;
11. se del caso, medicazioni nelle quattro settimane precedenti il campionamento (quando esso ha luogo presso l'azienda);
12. sostanze o gruppi di sostanze da ricercare;
13. osservazioni particolari.

A seconda della procedura di campionamento devono essere fornite copie cartacee o elettroniche del verbale. Il verbale di campionamento e le sue copie sono compilati in modo da garantirne l'autenticità e la validità giuridica, il che può richiedere la firma dell'ispettore. In caso di campionamento presso l'azienda, l'allevatore o il suo rappresentante può essere invitato a firmare il verbale di campionamento originale.

L'originale del verbale rimane all'autorità competente, la quale deve assicurare che le persone non autorizzate non abbiano accesso a tale documento.

Se necessario, l'allevatore o il proprietario dell'azienda possono essere informati del campionamento intrapreso.

6. Verbale di campionamento per il laboratorio

Il verbale di campionamento per il laboratorio elaborato dalle autorità competenti deve rispettare le prescrizioni di cui al capitolo 7 della norma ISO/IEC 17025:2017⁽¹⁾ e contenere almeno le seguenti informazioni:

1. indirizzo delle autorità competenti o degli organismi designati;
2. nome dell'ispettore o codice di identificazione;
3. numero di codice ufficiale del campione;
4. data del campionamento;
5. specie animale;
6. matrice del campione;
7. sostanze o gruppi di sostanze da ricercare;
8. osservazioni particolari.

Il verbale di campionamento per il laboratorio accompagna il campione inviato al laboratorio.

7. Trasporto e conservazione

Per assicurare la stabilità dell'analita e l'integrità del campione, i programmi di controllo dei residui devono specificare le condizioni di conservazione e di trasporto adeguate per ciascuna associazione analita/matrice. Il tempo di trasporto deve essere il più breve possibile e la temperatura durante il trasporto deve essere tale da garantire la stabilità dell'analita.

Particolare attenzione va dedicata ai contenitori per il trasporto, alla temperatura e ai tempi di consegna al laboratorio responsabile.

Nei casi di mancata rispondenza alle prescrizioni relative al programma di controllo, il laboratorio ne informa immediatamente l'autorità competente.

⁽¹⁾ ISO/IEC 17025: 2017 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (capitolo 7.7).